



COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 16-03-2016

Adunanza Straordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la costituzione Centrale Unica di Committenza con il Comune di Castel di Sasso.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **17:40** e seguenti, nella sala delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Comunale, fatto l'appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore	P	Maciariello Pasquale	P
Loffreda Paolo	P	Pagliaro Silvestro	A
De Biasio Nicandro	P	Laurenza Vincenzo	P
Cifone Francesco	P	Mercone Raffaella	P
Di Matteo Silvio	P	Russo Salvatore	P
Cifone Maria Antonella	P		

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 - comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci

Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione ed spiega le ragioni di tale iniziativa che risultano essere di carattere prettamente giuridico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Approvazione schema di convenzione per la costituzione Centrale Unica di Committenza con il Comune di Castel di Sasso.**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto l'esito della votazione che di seguito si riporta:

consiglieri presenti	n. 10
favorevoli	n. 10

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
**“Approvazione schema di convenzione per la costituzione Centrale Unica di
Committenza con il Comune di Castel di Sasso.”**

Il Sindaco,

Premesso che:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 33, comma 3 - bis del D.lgs. n. 163/2006 prevede che:
“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. ave esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014. n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”
- Art. 1 – comma 269 – della legge di stabilità 2016 – che modifica l'art. 23 ter del D. L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

Preso atto della volontà espressa dai Comuni di Castel di Sasso e di Rocchetta e Croce di convenzionarsi per la costituzione della centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servi e forniture;

Visto lo schema di Convenzione per il funzionamento della Centrale di Committenza che disciplinano le funzioni, le attività, i rapporti tra gli Enti aderenti, e le modalità operative per l'attuazione della Centrale Unica di Committenza, e ritenute meritevoli di approvazione;

Ritenuto di poter procedere alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i suddetti Enti, attraverso la realizzazione di un Ufficio - Servizio qualificato il cui funzionamento verrà disciplinato attraverso un apposito Regolamento e previo stipula di apposita Convenzione;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

Propone al Consiglio Comunale

1. **Di costituire** tra i Comuni di Castel di Sasso e Rocchetta e Croce la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 ss. mm. ii.;
2. **Di individuare** nel Comune di Castel di Sasso l'Ente Capofila;

3. **Di approvare** la bozza di Convenzione nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della costituenda Centrale Unica di Committenza;
4. **Di demandare** al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari tutti gli atti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Rocchetta e Croce, 16-03-2016

Il Sindaco
f.to Dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine regolarità tecnica - ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce, 16-03-2016

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere in ordine alla regolarità contabile - ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla riportata proposta di deliberazione.

Rocchetta e Croce, 16-03-2016

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Dott. Salvatore Geremia

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE PARI O SUPERIORE AI 40.000,00
EURO

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Castel di Sasso (CE) con sede in Via S. Marco,10, codice fiscale O171O120617, rappresentato dal Dott.

Francesco Coletta - Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il comune di Rocchetta Rocchetta e Croce (CE) con sede in via Cavour, 4 – codice fiscale 80101350611 – rappresentato dal dott. Salvatore Geremia Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che in ragione dell'articolo 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono affidare l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

CONSIDERATO

opportuno stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture tra i comuni che hanno deliberato la presente forma associativa secondo quanto indicato nella delibera di approvazione del testo della convenzione, in base alla quale la convenzione stessa deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- la centrale unica di committenza deve affidare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla base di un regolamento di funzionamento approvato contestualmente alla presente convenzione;
- la centrale unica di committenza affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per conto di tutti i comuni con eccezione degli affidamenti per i quali la legge ammette l'affidamento diretto (fino a 40.000,00 euro);
- la posizione organizzativa a capo della stazione appaltante unica ha capacità di spesa per ciascuno dei comuni aderenti rappresentando a tutti gli effetti di legge ciascuno dei comuni aderenti;
- ciascun comune aderente deve impegnarsi a garantire non solo la copertura finanziaria ma anche il rispetto delle regole di finanza pubblica di modo tale che il contratto possa essere stipulato ed onorato nei pagamenti senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale;
- La stazione unica appaltante ha competenza inoltre per la gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica diverse dai contratti di appalto, (ossia per i contratti attivi da cui derivi una entrata per l'ente) per le quali la medesima sulla base delle indicazioni puntuali definite dai singoli comuni provvede; rimangono di competenza dei comuni l'elaborazione della base d'asta nonché ogni eventuale elemento che sia necessario alla corretta identificazione dell'oggetto negoziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha come oggetto la gestione associata di tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
2. Con la presente convenzione si costituisce una Centrale Unica di Committenza (CUC) che ha le seguenti funzioni e competenze:
 - a) gestione organizzativa complessiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei comuni aderenti la convenzione;
 - b) predisposizione di un regolamento dei contratti da applicare a tutti i comuni aderenti che dovrà essere approvato entro __ giorni dalla stipula della presente convenzione. A tal fine, detto regolamento, il cui schema sarà predisposto dagli uffici dei Comuni sottoscrittori, verrà sottoposto previamente alla Conferenza dei Sindaci e successivamente all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
 - c) adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, gestione del rapporto con l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici istituita ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006);
 - d) nomina della commissione giudicatrice;
 - e) aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;
 - f) controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici (oggettivi e soggettivi); aggiudicazione definitiva dell'affidamento;
 - g) comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - h) trasmissione del contratto al comune interessato ai fini della stipulazione),
3. La CUC nell'esercizio delle funzioni si rapporta con gli uffici dei comuni convenzionati in merito alla redazione dei capitolati e dei piani di sicurezza che rimangono ad oggi di competenza esclusiva dei comuni aderenti sino a che, a seguito del completamento dell'iter che obbliga i comuni a gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali, dovranno provvedere in forma associata anche per questi aspetti che ad oggi rimangono rigorosamente di competenza di ciascun ente.
4. La CUC ha competenza inoltre per la gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica diverse dai contratti di appalto, per le quali la medesima, sulla base delle indicazioni puntuali definite dai singoli comuni provvede:
 - a) alla predisposizione del bando di gara;
 - b) alla nomina commissione giudicatrice;
 - c) all'aggiudicazione;
 - d) alle verifiche e controlli;
 - e) alla predisposizione del contratto ai fini della stipula del comune interessato.
5. Rimangono di competenza dei comuni la elaborazione della base d'asta nonché ogni eventuale elemento che sia necessario alla corretta identificazione dell'oggetto negoziale.

Art. 2

Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza viene istituita presso il comune capo fila che viene identificato nel comune di Castel di Sasso (CE)presso il quale viene costituito quindi l'ufficio contratti centralizzato.
2. Le parti fanno confluire presso l'ufficio contratti centralizzato il personale necessario, nel modo seguente:

- Comune di Castel di Sasso	n. 1 unità
- Comune di Rocchetta e Croce	n. 1 unità

3. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
4. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
5. Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dalla posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capo fila, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge.
6. Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.
7. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce con determina del Sindaco del Comune Capofila, ad un funzionario o un assessore la P. O. , nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato
8. L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
9. Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L n. 241/90.
10. I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, *(ovvero laddove possibile, dato il numero degli abitanti, sarebbe opportuno in virtù dell'accordo decentrato stipulato tra gli enti aderenti)* fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
11. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Castel di Sasso, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 3

Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - Conferenza dei Sindaci;
 - Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune Capo fila, che funge da Presidente.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta dei Sindaci del/i Comuni convenzionato / i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Comune Capo fila.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- a) propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
 - b) verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;
4. La conferenza può essere integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni consultive.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte in genere dal Responsabile della Centrale di Committenza o da suo delegato

Art. 5

Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capo fila;
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004, purché ne ricorrano tutte le condizioni giuridiche ed economiche;
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - a) Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - b) Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - c) Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - d) Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - e) Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - f) Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza. A tal fine i Comuni aderenti provvederanno, ciascuno mediante proprio atto di distacco, ad individuare un proprio dipendente (di norma appartenente all'area tecnica) da autorizzare affinché il medesimo presti la propria opera professionale presso la centrale di committenza secondo un orario stabilito dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza in sede di Conferenza dei Sindaci. Al dipendente in tal modo distaccato spetta il rimborso delle spese sostenute per raggiungere, dal Comune di appartenenza, la sede della Centrale Unica di Committenza (stabilita presso la sede del Comune capofila). Le spese sono a carico di ciascuna amministrazione convenzionata.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 7

Intervento del segretario rogante o autenticante

1. Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, di atto pubblico ovvero di atto pubblico-amministrativo, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti della gestione associata.
2. Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti della centrale unica di committenza aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di tutti i comuni aderenti vengono assunte a rotazione tra i segretari dei comuni aderenti la forma associativa, secondo il seguente ordine: Castel di Sasso – Rocchetta e Croce.

3. Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di un unico comune aderenti vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.
4. Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Art. 8

Costi di gestione

1. I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente alla popolazione.
2. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Castel di Sasso, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.
4. Compete al Comune di Castel di Sasso, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.
5. I Comuni convenzionati dovranno provvedere bimestralmente al versamento della quota di loro competenza.

Art. 9

Impegni di spesa

1. La posizione organizzativa a capo della CUC ha titolo giuridico per porre in essere gli atti contabili previsti dal TUEL a copertura finanziaria dei procedimenti di affidamento.
2. La posizione organizzativa prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento deve ricevere comunicazione scritta dal comune per il quale viene bandita la procedura ovvero dai comuni per i quali viene bandita la procedura, circa la certificazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito nella legge n. 102/2009.
3. La Posizione organizzativa è titolare del potere di rappresentanza di tutti i comuni aderenti a stipulare tutti i contratti, la cui fase esecutiva sarà gestita secondo quanto stabilito partitamente nel codice dei contratti e nel regolamento di esecuzione per lavori, servizi e forniture.

Art. 10

Durata della convenzione

1. Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, la presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
2. Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero in caso di decisione unilaterale di sciogliersi dalla convezione per aderire ad altra, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere dalla presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Art. 11

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

Art. 12

Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 13

Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito nei precedenti articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castel di Sasso

Il Sindaco del Comune di Rocchetta e Croce

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to dott. Salvatore Geremia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).

Rocchetta e Croce, 25/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

 che la presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il giorno 22/03/2016 ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000;

Rocchetta e Croce, 25/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Rocchetta e Croce, 25/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Bonacci